

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 60

Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'articolo [1092](#) del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.